



REGIONE DEL VENETO

*Ufficio Nutrizione Animale e Benessere
Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare*

Anagrafe Canina Web ACWeb

**Presentazione del
30 novembre 2009**

30/11/2009

VERONA





Anagrafe Canina

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- **Legge 14 agosto 1991, n. 281:** Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo
- **Legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60:** Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo
- **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003:** Recepimento dell'accordo 06.02.2003, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy
- **Deliberazione di Giunta Regionale n. 887 del 06 aprile 2004:** L.R. 28.12.1993, n. 60: Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo. Identificazione dei cani mediante microchip. LINEE GUIDA
- **Ordinanza Ministeriale 06 agosto 2008:** Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina





L'Anagrafe Canina

✓ Legge quadro 281/1991

Art. 3. Competenze delle regioni

**1. LE REGIONI DISCIPLINANO con propria legge
L'ISTITUZIONE DELL'ANAGRAFE CANINA PRESSO I
COMUNI O LE UNITÀ SANITARIE LOCALI, nonché le
modalità per l'iscrizione a tale anagrafe e per il rilascio al
proprietario o al detentore della sigla di riconoscimento del
cane, da imprimersi mediante tatuaggio indolore.**





L'Anagrafe Canina delle Az.ULSS Venete

✓ L.R. 60/1993

Art. 3 - Anagrafe canina

1. PRESSO IL SETTORE VETERINARIO DI OGNI UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA È ISTITUITA L'ANAGRAFE CANINA alla quale tutti i cani devono essere iscritti entro i primi tre mesi di vita o entro trenta giorni dopo essere stati raccolti se randagi. Chiunque sia detentore di un cane ha l'obbligo di denunciarne il possesso e di iscriverlo all'anagrafe canina. Inoltre ha l'obbligo di assumersi tutte le responsabilità civili e penali relative.





L'Anagrafe Canina delle Az.ULSS Venete

L.R. 60/1993

Art. 3 - Anagrafe canina

2. Il detentore del cane ha l'obbligo di denunciare al settore veterinario competente l'avvenuta cessione, scomparsa o morte dell'animale entro quindici giorni dall'avvenimento.
3. Gli allevatori e i commercianti devono tenere un registro delle vendite e comunicare al Settore veterinario dell'Unità locale socio-sanitaria competente per il territorio il nome e l'indirizzo dell'eventuale acquirente entro trenta giorni dalla vendita dell'animale.
4. L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA È GRATUITA.





L.R. 60/1993

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.

1. entro novanta giorni dall'iscrizione all'anagrafe canina i cani devono essere identificati mediante **TATUAGGIO** di un codice unificato indelebile e leggibile eseguito sul lato interno della coscia destra o sul padiglione auricolare destro, o **CON ALTRO SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE INDICATO DALLA GIUNTA REGIONALE**, con metodi che non arrechino danno e dolore all'animale e con spese **A CARICO DELL'UTENTE**.





L.R. 60/1993

Art. 4 - Tatuaggio di riconoscimento.

2. LE OPERAZIONI DI TATUAGGIO, NONCHÉ LA RILEVAZIONE DELLO STATO SEGNALETICO DELL'ANIMALE, sono eseguite a cura dei settori veterinari dell'Unità locale socio-sanitaria o da VETERINARI LIBERI PROFESSIONISTI AUTORIZZATI DALLA UNITÀ LOCALE SOCIO-SANITARIA.
3. I cani ospiti dei rifugi in convenzione gestiti dalle associazioni protezionistiche sono tatuati gratuitamente.
4. Ai fini della presente legge è riconosciuto valido il tatuaggio effettuato per effetto dell'iscrizione ai libri genealogici di razza.





L'Anagrafe Canina delle Az.ULSS Venete

L.R. 60/1993

Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie

1. I settori veterinari delle Unità locali socio-sanitarie, oltre alle loro funzioni in materia di profilassi e polizia veterinaria, svolgono le seguenti funzioni:
 - a) **PROVVEDONO ALL'ATTUAZIONE E ALL'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE CANINA** e all'identificazione dei cani di proprietà mediante tatuaggio, dandone notifica mensile ai presidi veterinari multizonali;
 - b) effettuano il controllo sanitario sulle strutture di ricovero dei cani, allo scopo di verificarne l'idoneità igienico sanitaria;
 - c) controllano lo stato di salute dei cani catturati presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.





L'Anagrafe Canina delle Az.ULSS Venete

L.R. 60/1993

Art. 15 - Compiti delle Unità locali socio-sanitarie

2. I presidi veterinari multizonali svolgono le seguenti funzioni:

- a) provvedono alla cattura dei cani randagi;
- b) tatuano i cani randagi che pervengono al presidio, **DANDONE NOTIZIA AI SETTORI VETERINARI AI FINI DELL'AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE;**
- c) organizzano, in collaborazione con le associazioni protezionistiche, programmi di intervento sanitario per il controllo demografico e la limitazione delle nascite dei cani e dei gatti e attuano i relativi interventi sanitari;
- d) controllano lo stato di salute dei cani catturati, presenti nelle strutture di ricovero loro affidate.





✓ **D.P.C.M. 28.02.2003/Accordo S-R 06.02.2003**

3. Controllo della riproduzione.

- 1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono affinché chiunque adibisca alla riproduzione un animale da compagnia tenga conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali del proprio animale, in modo da non mettere a repentaglio la salute ed il benessere della progenitura o dell'animale femmina gravida o allattante.**

LE REGIONI STABILISCONO, INOLTRE, CHE IL PROPRIETARIO O DETENTORE DI CANI PROVVEDA ALLA ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA di norma entro trenta giorni dalla nascita, o dall'inizio della detenzione.





D.P.C.M. 28.02.2003/Accordo S-R 06.02.2003

4. Sistema di identificazione dei cani.

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e il Ministero della salute si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, ad introdurre misure dirette a ridurre il fenomeno del randagismo mediante:
 - a) L'INTRODUZIONE DEL MICROCHIPS, come unico sistema ufficiale di identificazione dei cani, a decorrere dal 1° gennaio 2005;
 - b) LA CREAZIONE DI UNA BANCA DATI INFORMATIZZATA, SU BASE REGIONALE o provinciale, che garantisca la connessione con quella di cui alla lettera c) del presente articolo;
 - c) L'ATTIVAZIONE DI UNA BANCA DATI NAZIONALE istituita presso il Ministero della salute, intesa come indice dei microchips, inviati dalle singole anagrafi territoriali.





L'Anagrafe Canina Regionale - BAC

✓ **D.G.R. 887/2004**

- ha istituito la Banca dati dell'Anagrafe Canina della Regione Veneto (BAC) presso il CREV (Centro Regionale di Epidemiologia Veterinaria)
- ha stabilito che nella BAC fossero direttamente registrati tutti i dati raccolti dai Servizi Veterinari delle singole Aziende ULSS





L'Anagrafe Canina Regionale - BAC

D.G.R. 887/2004

**DA ANAGRAFE CANINA LOCALE (in ogni singola Az.
ULSS) A BANCA DATI con gestione
INFORMATIZZATA a livello CENTRALE
DELL'ANAGRAFE CANINA**





L'Anagrafe Canina Regionale - BAC

D.G.R. 887/2004

- individua il microchip (caratteristiche tecniche al punto C) quale unico metodo ufficiale di identificazione riconosciuto dalla Regione del Veneto
- ha stabilito che per l'identificazione dei cani e la successiva registrazione in BAC si dovranno utilizzare i microchip consegnati, o applicati direttamente dai Servizi Veterinari delle Az.ULSS del Veneto





L'Anagrafe Canina Regionale - BAC

D.G.R. 887/2004

**L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA È
OBBLIGATORIA PER TUTTI I DETENTORI DI CANI,
COSÌ COME È OBBLIGATORIO IL TATUAGGIO O
L'APPLICAZIONE DEL MICROCHIP.**





Distribuzione microchip

NUMERO MICROCHIP ASSEGNATI	NUMERO MICROCHIP INSERITI
399.021	350.175



Movimentazioni registrate in BAC

Dati aggiornati al 28 Luglio 2009	Totale movimentazi oni	Di cui prime iscrizioni
2007	94.138	59.677
2008	104.297	64.147
2009	48.889	27.032





Cani vivi registrati in BAC

Dati aggiornati al 28 Luglio 2009	Cani vivi in BAC
2007	507.054
2008	562.292
2009	589.409

N.B. Attualmente sono presenti 14.323 cani di 25 anni ed oltre





L'Anagrafe Canina Nazionale

✓ O.M. 06 agosto 2008

Art. 1

1. E' obbligatorio provvedere all'identificazione e alla registrazione dei cani, **IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI ADOTTATE DALLE REGIONI** e dalle province autonome di Trento e Bolzano ed alla presente ordinanza.





O.M. 06 agosto 2008

Art. 1

3. L'identificazione e registrazione del cane ai fini dell'anagrafe canina, quale atto medico-veterinario, deve essere effettuato:
- a) dai veterinari pubblici competenti per territorio;
 - b) **DA VETERINARI LIBERO PROFESSIONISTI, ABILITATI AD ACCEDERE ALL'ANAGRAFE CANINA REGIONALE, SECONDO MODALITÀ DEFINITE DALLE REGIONI e dalle province autonome di Trento e Bolzano.**





✓ O.M. 06 agosto 2008

Art. 1

7. I veterinari pubblici e privati abilitati ad accedere all'anagrafe canina, nell'espletamento della loro attività professionale, DEVONO VERIFICARE LA PRESENZA DELL'IDENTIFICATIVO. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, **il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.**





... dalla BAC all'ACWeb ...

D.G.R. 887/2004 - Allegato A, punto B

- Ai veterinari liberi professionisti, autorizzati all'applicazione dei microchip saranno rilasciate una *username* e una *password* per il collegamento alla BAC.
- In tal modo i veterinari autorizzati **POSSONO, IN CASO DI RITROVAMENTO DI UN CANE CORRETTAMENTE IDENTIFICATO**, agevolare la ricerca del proprietario dell'animale consultando direttamente la BAC.
- Per tale finalità dovrà essere presentata esplicita richiesta alla Direzione Regionale per la Prevenzione (ora UPSAIA), con apposito modulo.





... dalla BAC all'ACWeb ...

D.G.R. 887/2004 - Allegato A, punto B

l'UPSAIA è incaricata di studiare e porre in atto nuove modalità operative al fine di consentire ai veterinari liberi professionisti autorizzati anche la registrazione in BAC dei cani da loro identificati tramite applicazione di microchip.





... dalla BAC ad ACWeb ...

**Nota UPSAIA prot.n.59967/50.00.13 del
04/02/2009**

**distribuzione agli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari del
Veneto ed al Presidente della Federazione degli Ordini di un
QUESTIONARIO PER VALUTARE DISPONIBILITÀ DEI L.P.
ALL'ACCESSO ad ACWeb**



Dati adesione AC Web

Numero questionari compilati		198
Autorizzazione applicaz. microchip	si	179
	no	17
Interesse all'iscrizione diretta cani microchippati	si	180
	no	15



Dati tecnici

Luogo di utilizzo del pc	ambulatorio	161
	abitazione	146
Periferiche collegate al pc	stampante	191



Dati tecnici

Connessione ad internet	si	192
Tipologia di connessione ad internet	ADSL	172
	ISDN	7
	UMTS	2
	Analogica (56 k)	11



REGIONE DEL VENETO

*Ufficio Nutrizione Animale e Benessere
Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare*

Regione del Veneto

Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare

Servizio Sanità Animale, Igiene Allevamenti e delle
Produzioni Zootecniche

Ufficio Nutrizione Animale e Benessere

tel: 041-279.1303/1583/1307

fax: 041-279.1330/1374

e-mail: michele.brichese@regione.veneto.it
chiara.fabris@regione.veneto.it

website: [http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/
Sanita/Sicurezza+alimentare/](http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Sanita/Sicurezza+alimentare/)



.... grazie per l'attenzione

30/11/2009

VERONA





**Medici Veterinari liberi professionisti
autorizzati
RICORDARSI CHE**





L.R. 60/1993

Art. 6 - Recupero dei cani randagi.

1. I cani randagi, catturati e tatuati a cura delle Unità locali socio-sanitarie, trascorsi sessanta giorni, se non reclamati, possono essere ceduti definitivamente a privati o ad associazioni protezionistiche di cui all'articolo 9.

.....

4. LA CATTURA DEI CANI RANDAGI È DI COMPETENZA DEI PRESIDI VETERINARI MULTIZONALI





D.G.R. 887/2004

I veterinari liberi professionisti che, ai sensi dell'art.4, comma 2 della L.R. 60/93, sono autorizzati dall' Azienda ULSS ad identificare i cani mediante microchip,

**SONO INCARICATI DI
PUBBLICO SERVIZIO.**





D.G.R. 887/2004

PER ESSERE AUTORIZZATI

dovranno presentare istanza al competente Dirigente dei Servizi Veterinari dell' Azienda ULSS del territorio dove esercitano la loro attività professionale. Tale istanza dovrà contenere una dichiarazione di:

- • Essere iscritto all'albo dei medici veterinari;
- • Essere in possesso di un lettore di microchip conforme alle citate norme ISO, perfettamente funzionante;
- • **IMPEGNARSI A RISPETTARE LE PRESENTI LINEE GUIDA**





D.G.R. 887/2004

➤ **DOVERE DI INFORMARE ADEGUATAMENTE I PROPRI CLIENTI CIRCA L'OBBLIGO DI LEGGE CHE IMPONE L'ISCRIZIONE ALL'ANAGRAFE CANINA, facendo presente anche le sanzioni previste**

la mancata iscrizione all'anagrafe canina potrà comportare la non copertura da parte delle compagnie di assicurazione in caso di danni a terzi provocati dal cane assicurato.





D.G.R. 887/2004

Con il microchip DOVRANNO ESSERE IDENTIFICATI TUTTI I CANI iscritti per la prima volta alla BAC e quelli, già identificati con il sistema demografico, ma il cui tatuaggio non risulti più leggibile.





D.G.R. 887/2004

**La distribuzione delle forniture di microchip regionali
è riferita ESCLUSIVAMENTE AI PROPRIETARI DEI
CANI DETENUTI NEL VENETO**





D.G.R. 887/2004

- la Regione del Veneto distribuisce i microchip ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS che li forniscono gratuitamente ai Medici Veterinari Liberi Professionisti Autorizzati
- la fornitura di microchip dovrà avvenire esclusivamente PRESSO LA AZIENDA ULSS CHE HA RILASCIATA L'AUTORIZZAZIONE.
- Prima di distribuire a un veterinario libero professionista autorizzato successive forniture, il Servizio Veterinario verificherà, tramite la BAC, che lo stesso veterinario abbia applicato ALMENO IL 70% DEI MICROCHIP PRECEDENTEMENTE ATTRIBUITIGLI.

**Verifica dai dati dei microchp
forniti/applicati/registrati-possibilità di revoca
autorizzazione e segnalazione all'Ordine**





D.G.R. 887/2004

I veterinario libero professionista autorizzato provvede a:

- **COMPILAZIONE DELL'ALLEGATO 1A alla DGR 887/2004:** il veterinario esamina l'animale e redige una scheda di segnalamento conforme all'allegato 1A.
- Contestualmente verifica i dati relativi al proprietario del cane.
- Si deve controllare l'eventuale presenza di precedenti contrassegni di identificazione del cane (tatuaggi e/o microchip).
- Qualora sia presente un tatuaggio questo deve essere riportato nella scheda segnaletica.
- Qualora fosse già presente un microchip non se ne deve applicare un secondo.





D.G.R. 887/2004

I veterinario libero professionista autorizzato provvede a:

- **Applicazione del microchip con le modalità sotto riportate.**
 - **Certificazione dell'applicazione del microchip nell'allegato 1A, dove viene acclusa, nell'apposito spazio, la fustella del microchip contenente il numero dello stesso.**
- **La scheda dell'allegato 1A deve essere controfirmata dal proprietario del cane o da unuo delegato.**
- **Riscossione dell'importo dovuto per l'applicazione del microchip, di cui al punto G) dell'Allegato A alla DGR 887/2004**





D.G.R. 887/2004

Il Veterinario libero professionista autorizzato dovrà compilare la scheda relativa all'allegato 1A in triplice copia, di cui l'originale dovrà essere consegnato al proprietario del cane, una copia sarà inviata, CON CADENZA ALMENO MENSILE, al Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS di detenzione del cane. Copia della stessa sarà trattenuta agli atti del veterinario medesimo.

Per accelerare la diffusione delle informazioni, si potrà anticipare via fax la trasmissione del allegato 1A





D.G.R. 887/2004

➤ I VETERINARI MEDICI VETERINARI LIBERI
PROFESSIONISTI AUTORIZZATI
UTILIZZANO IL MODULO IN **ALLEGATO 1A**





Decreto del Dirigente Regionale UPSAIA n. 38 del 05 marzo 2009

MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C DELLA DGR 887/2004

**Nuovo modulo da utilizzare per la Denuncia in Anagrafe Canina
di**

- ✓ Trasferimento**
- ✓ Smarrimento/furto**
- ✓ Decesso**
- ✓ Passaggio di proprietà**
- ✓ Iscrizione cane non presente in BAC**

**NON PER NUOVE ISCRIZIONI PER LE QUALI SI UTILIZZA
SEMPRE IL MODULO IN ALLEGATO 1A ALLA DGR 887/2004**





Decreto del Dirigente Regionale UPSAIA n. 38 del 05 marzo 2009

**MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C DELLA DGR 887/2004 -
nuovo modulo di denuncia**

**Il proprietario dell'animale è tenuto a consegnare al
Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS
territorialmente competente il presente modulo,
opportunamente firmato e compilato in tutte le sue
parti, quale atto formale di volontà.**





Decreto del Dirigente Regionale UPSAIA n. 38 del 05 marzo 2009

**MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C DELLA DGR 887/2004 -
nuovo modulo di denuncia**

IN ZONE MARGINALI O SITUAZIONI PARTICOLARI, il Medico Veterinario Libero Professionista autorizzato ai sensi dell'art. 4 della L.R. 69/1993 e secondo le disposizioni della D.G.R. 887/2004, PUR NON ASSUMENDOSENE LA RESPONSABILITÀ, PUÒ, per facilitare il proprietario dell'animale, fungere da tramite nella compilazione e trasmissione del presente atto al Servizio Veterinario di competenza.

IN PARTICOLARI SITUAZIONI CON CARATTERE DI URGENZA, relative principalmente alle segnalazioni di smarrimento e furto, il proprietario dell'animale, o il Libero Professionista curante, PUÒ contattare telefonicamente il Servizio Veterinario di competenza, formalizzando l'atto in un secondo momento.





Decreto del Dirigente Regionale UPSAIA n. 38 del 05 marzo 2009

**MODIFICA DEGLI ALLEGATI 1B E 1C DELLA DGR 887/2004 -
nuovo modulo di denuncia**

- **la gestione di tale modulo NON è IN CARICO
AI VETERINARI MEDICI VETERINARI LIBERI
PROFESSIONISTI AUTORIZZATI**





O.M. 06 agosto 2008

Art. 1

2. Il proprietario o il detentore di un cane deve provvedere A FAR IDENTIFICARE E REGISTRARE L'ANIMALE, NEL SECONDO MESE DI VITA, mediante l'applicazione del microchip.
Il proprietario o il detentore di cani **di età superiore ai due mesi** è **tenuto a identificare e registrare il cane ai fini di anagrafe canina**, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.
4. I veterinari che provvedono all'applicazione del microchip **devono contestualmente effettuare la registrazione nell'anagrafe canina dei soggetti identificati**. Il certificato di iscrizione in anagrafe canina deve accompagnare il cane in tutti i trasferimenti di proprietà.





✓ **O.M. 06 agosto 2008**

Art. 1

- 7. I VETERINARI PUBBLICI E PRIVATI ABILITATI AD ACCEDERE ALL'ANAGRAFE CANINA, nell'espletamento della loro attività professionale, DEVONO VERIFICARE LA PRESENZA DELL'IDENTIFICATIVO. Nel caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, il veterinario libero professionista deve informare il proprietario o il detentore degli obblighi di legge.**

Art. 2.

- 1. E' vietata la vendita di cani di età inferiore ai due mesi, nonché di cani non identificati e registrati in conformità alla presente ordinanza.**

